

N. 25277 di Repertorio

N. 15240 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"Casta Diva Group S.p.A."

tenutasi in data 16 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

18 maggio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di maggio,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della
società:

"Casta Diva Group S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Lomazzo n. 34, capitale sociale euro
9.585.898,50 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13085870155, Repertorio
Economico Amministrativo n. 1614352, società di nazionalità italiana,
iscritta nella sezione speciale delle PMI innovative, con azioni negoziate
presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 16 maggio 2022

esclusivamente mediante la partecipazione degli aventi diritto con mezzi di
telecomunicazione.

Io notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di
telecomunicazione dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 15,00 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ANDREA
GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI, collegato con mezzi di
telecomunicazione, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art.
15 dello statuto sociale.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il
giorno 16 maggio 2022, alle ore 15,00, è stato messo a disposizione sul sito
internet della società in data 29 aprile 2022 e pubblicato sul quotidiano
"Italia Oggi" in pari data;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la
società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del
Decreto Legge 18/2020, ha designato l'avv. Alessandro Franzini quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF

(**"Rappresentante Designato"**) per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e il Rappresentante Designato, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il capitale sociale di euro 9.585.898,50 è diviso in n. 19.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale;

- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di n. 9 azionisti rappresentanti numero 11.658.499 azioni, pari al 59,34% delle complessive n. 19.644.719 azioni emesse, nonché pari al 59,38% dei complessivi n. 19.660.719 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 5-bis dello statuto.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Designa me notaio quale notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica sia per la parte ordinaria sia per la parte straordinaria.

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Gianluigi Rossi (Vicepresidente) e Pietro Raffaele Candela, essendo assenti giustificati i Consiglieri Francesco Savelli e Vittorio Meloni;

- che, per il Collegio Sindacale, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione: il Presidente Claudia Costanza e i Sindaci effettivi Antonio Danese e Mauro Lorini;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Reload S.p.A., n. 10.243.422 azioni, pari ad una partecipazione del 52,14% circa (di cui n. 873.727 azioni sottoposte a sequestro giudiziario);
- Luca Oddo, n. 2.540.843 azioni, pari ad una partecipazione del 12,93% circa;

- che la società possiede n. 362.965 azioni proprie pari al 1,35% circa;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO.

“parte ordinaria

1) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1) Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo ai sensi degli articoli 2409sexiesdecies e seguenti c.c., con conseguente modifica degli articoli da 16 a 22 dello statuto sociale;

2) Adeguamento del testo dello statuto alle modifiche del mercato di negoziazione delle azioni (Euronext Growth Milan) e del relativo regolamento, con conseguente modifica degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.”

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me fatte e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Apri la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte

ordinaria, e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c.

Do quindi direttamente lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione;*
- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e delle prassi di mercato ammesse;*

delibera

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie sino fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Casta Diva Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, per un periodo non superiore a diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:*

1. l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:

- a) intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;*
- b) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;*
- c) impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant), ivi inclusi piani di c.d. work for equity; d) impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti;*

2. gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili;

3. l'acquisto potrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta

individuare dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente;

• di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile, confermando inoltre l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al compimento di atti di disposizione di azioni proprie possedute da Casta Diva Group S.p.A. alla data odierna;

• di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

• di conferire al Presidente con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le disposizioni e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.”

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Chiedo al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (c.d. non votanti).

Il Rappresentante dichiara che non ve ne sono.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 9 azionisti rappresentanti numero 11.658.499 azioni, pari al 59,34% delle complessive n. 19.644.719 azioni emesse, nonché pari al 59,38% dei complessivi n. 19.660.719 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 5-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 11.650.499 voti;

- contrari: n. 0 voti;

- astenuti: n. 24.000 voti;

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente, constatato che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Apre la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare la proposta di modifica degli artt. da 16 a 22 dello statuto sociale al fine

dell'adozione del modello di governance c.d. "monistico", di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile, con effetto dalla data di scadenza dalla carica degli attuali Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, che avverrà con l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Con riferimento alle ragioni di opportunità di tali modifiche statutarie e del testo delle modificazioni statutarie si rinvia alla relazione illustrativa degli amministrazione messa a disposizione degli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della società, relazione che costituisce allegato al presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì precisato che non spetta ai soci il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti, in conseguenza dell'approvazione di tali modifiche.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione, già integrata con la predetta sostituzione, dopo di che sarà aperta la discussione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

Do quindi lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La proposta è la seguente:

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- di modificare gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello statuto sociale, secondo il testo risultante dalla relazione degli amministratori, al fine di adottare il sistema di amministrazione e controllo detto "monistico, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti c.c.;"

- di prevedere che le modificazioni statutarie di cui sopra, una volta iscritte nel Registro delle Imprese, avranno effetto a far data dall'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, fermo restando che le nuove regole statutarie dovranno in ogni caso intendersi vigenti anche prima di tale data limitatamente alle disposizioni sulla formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Chiedo al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (c.d. non votanti).

Il Rappresentante dichiara che non ve ne sono.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da

parte di n. 9 azionisti rappresentanti numero 11.658.499 azioni, pari al 59,34% delle complessive n. 19.644.719 azioni emesse, nonché pari al 59,38% dei complessivi n. 19.660.719 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 5-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 11.674.499 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Apri la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata altresì ad approvare la proposta di modifica degli artt. 5, 8 e 9 dello statuto sociale al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021, come indicato nella relazione illustrativa degli amministratori, messa a disposizione degli interessati.

La proposta è la seguente:

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- di modificare gli articoli 5, 8 e 9 dello statuto sociale, secondo il testo risultante dalla relazione degli amministratori;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."*

Apri quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Chiedo al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (c.d. non votanti).

Il Rappresentante dichiara che non ve ne sono.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 9 azionisti rappresentanti numero 11.658.499 azioni, pari al 59,34% delle complessive n. 19.644.719 azioni emesse, nonché pari al 59,38% dei complessivi n. 19.660.719 voti esercitabili, tenendo in

considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 5-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 11.650.499 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 24.000 voti;

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15.20.

* * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“**B**” Relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno, in unica fascicolazione;

“**C**” Statuto sociale aggiornato alle modificazioni sopra deliberate, con espunzione delle clausole transitorie degli artt. 5.4, 5.5 e 5.6 dello statuto, per decorso del termine finale di sottoscrizione.

* * *

Si dà atto che la società risulta iscritta nella sezione speciale delle PMI INNOVATIVE e, pertanto, è esente dai diritti di bollo ai sensi dell'art. 26 D.L. 179/2012, come richiamato dall'art. 4 D.L. 3/2015.

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da esse indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,30 di questo giorno diciotto maggio duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 16 maggio 2022

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al Rappresentante Designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al Rappresentante Designato)	N. Azioni	N. Voti
GREENBONE SRLS	x		580.000	580.000
MAGELLANO SRLS	x		50.152	50.152
LUPO SRLS	x		50.652	50.652
ANTONIO ORNELLO (azioni a voto plurimo)	x		8.000	24.000
FIDUCIA SRL	x		442.500	442.500
MICHELE COSTANTINO	x		600.000	600.000
RELOAD SPA	x		9.369.695	9.369.695
HARBINGER SRL	x		200.500	200.500
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	x		357.000	357.000

TOTALE AZIONI e VOTI		19.644.719	19.660.719
N. Azionisti deleganti		9	
N. Azioni intervenute		11.658.499	
N. Voti per le azioni intervenute			11.674.499
% Voti sulle azioni emesse			59,380%
% Azioni intervenute sulle azioni emesse		59,347%	

Allegato "A" all'atto
in data 18-5-2022
n. 2527/15240 rep.



ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 16 maggio 2022 - votazione punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)
GREENBONE SRLS	x		580.000	580.000		
MICHELE COSTANTINO	x		600.000	600.000		
FIDUCIA SRL	x		442.500	442.500		
LUPO SRLS	x		50.652	50.652		
ANTONIO ORNELLO (azioni a voto plurimo)	x		8.000			24.000
MAGELLANO SRLS	x		50.152	50.152		
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	x		357.000	357.000		
RELOAD SPA	x		9.369.695	9.369.695		
HARBINGER SRL	x		200.500	200.500		

TOTALE Azioni intervenute	11.658.499
TOTALE voti intervenuti	11.674.499
TOTALE voti Favorevoli	11.650.499
TOTALE voti Contrari	-
TOTALE voti Astenuti	24.000
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sui voti presenti	100%
% sui voti totali	59,258%
Contrari	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%
Astenuti	
% sui voti presenti	0,2056%
% sui voti totali	0,1222%



ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 16 maggio 2022 - votazione punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)
GREENBONE SRLS	x		580.000	580.000		
MICHELE COSTANTINO	x		600.000	600.000		
FIDUCIA SRL	x		442.500	442.500		
LUPO SRLS	x		50.652	50.652		
ANTONIO ORNELLO (azioni a voto plurimo)	x		8.000	24.000		
MAGELLANO SRLS	x		50.152	50.152		
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	x		357.000	357.000		
RELOAD SPA	x		9.369.695	9.369.695		
HARBINGER SRL	x		200.500	200.500		

TOTALE Azioni intervenute	11.658.499
TOTALE voti intervenuti	11.674.499
TOTALE voti Favorevoli	11.674.499
TOTALE voti Contrari	-
TOTALE voti Astenuti	-
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sui voti presenti	100%
% sui voti totali	59,380%
Contrari	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%
Astenuti	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%



ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 16 maggio 2022 - votazione punto 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)
GREENBONE SRLS	x		580.000	580.000		
MICHELE COSTANTINO	x		600.000	600.000		
LUPO SRLS	x		50.652	50.652		
FIDUCIA SRL	x		442.500	442.500		
ANTONIO ORNELLO (azioni a voto plurimo)	x		8.000			24.000
MAGELLANO SRLS	x		50.152	50.152		
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	x		357.000	357.000		
RELOAD SPA	x		9.369.695	9.369.695		
HARBINGER SRL	x		200.500	200.500		

TOTALE Azioni intervenute	11.658.499
TOTALE voti intervenuti	11.674.499
TOTALE voti Favorevoli	11.650.499
TOTALE voti Contrari	-
TOTALE voti Astenuti	24.000
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sui voti presenti	100%
% sui voti totali	59,258%
Contrari	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%
Astenuti	
% sui voti presenti	0,2056%
% sui voti totali	0,1222%



Allegato "B" all'atto
in data 18-5-2022
n. 25277/15240 rep.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
CUI AL PUNTO N. 1 E N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.**



**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CASTA DIVA
GROUP S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria

- 1) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

parte straordinaria

- 1) Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti c.c., con conseguente modifica degli articoli da 16 a 22 dello statuto sociale;**
- 2) Adeguamento del testo dello statuto alle modifiche del mercato di negoziazione delle azioni (Euronext Growth Milan) e del relativo regolamento, con conseguente modifica degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SOCI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
PUNTO DELIBERAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA RELATIVO
ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLE DISPOSIZIONI DI AZIONI PROPRIE;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**"), ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 d. lgs. 58/1998 ("**TUF**") nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("**MAR**"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("**Regolamento Delegato**") e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per un periodo di 18 mesi (dalla data di delibera), a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, nonché a procedere a operazioni di disposizione di azioni proprie.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

La presente la richiesta intende consentire alla Società, e per essa al suo organo amministrativo, di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente, nonché in conformità alle prassi di mercato, di tempo in tempo ammesse ai sensi dell'art. 13 della normativa *Market Abuse Regulation* di cui al reg. Ue n. 596/2014 ("**MAR**"), per le seguenti finalità:

- i. intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- ii. conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- iii. impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*), ivi inclusi piani di c.d. *work for equity*;
- iv. impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.

Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

2. Durata per la quale le autorizzazioni sono richieste e numero massimo



L'autorizzazione verrà richiesta per il periodo di 18 mesi previsto dal Codice Civile a far data dell'eventuale delibera da parte dell'Assemblea, per l'acquisto in qualsiasi momento all'interno del periodo *infra* menzionato, anche in più *tranches*, di azioni ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale, fermo restando che il valore nominale delle azioni acquistate, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate (ove esistenti), non potrà in ogni caso eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, come previsto dall'articolo 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, o l'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, anche su base rotativa, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire, come per legge (art. 2357, comma 1, del Codice Civile), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 1, del Codice Civile

Come precedentemente indicato, in conformità dell'art. 2357, comma 1, del Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'ammontare complessivo degli utili effettivamente distribuibili e delle riserve effettivamente disponibili ammonta, alla data della presente Relazione, a Euro 2,499 milioni.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione, nell'effettuare i singoli acquisti, dovrà assicurarsi che gli utili distribuibili e le riserve disponibili sussistano al momento in cui gli acquisti saranno effettuati.

4. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile

Il limite massimo entro il quale la Società, in forza dell'autorizzazione dell'Assemblea, può acquistare azioni proprie è attualmente fissato dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, ai sensi del quale il valore nominale delle azioni proprie non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Alla data della presente relazione si ricorda che:

- i. il capitale sociale sottoscritto e versato di Casta Diva Group ammonta a Euro 9.585.898,50 ed è composto da 19.644.719 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- ii. la Società attualmente dispone di n. 262.965 azioni proprie.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Si propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Sono fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione potranno essere determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

6. Modalità di acquisto e disposizione di azioni proprie

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Euronext Growth Milan, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le Prassi di Mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 132, comma 3, TUF.

Quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, si propone che gli stessi possano essere effettuati, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli). Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione;*



- *viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e delle prassi di mercato ammesse;*

delibera

- *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie sino fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Casta Diva Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, per un periodo non superiore a diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:*
 1. *l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:*
 - a) *intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;*
 - b) *conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;*
 - c) *impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*), ivi inclusi piani di c.d. *work for equity*;*
 - d) *impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti*
 2. *gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili,*
 3. *L'acquisto potrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente;*
- *di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile, confermando inoltre*

l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al compimento di atti di disposizione di azioni proprie possedute da Casta Diva Group S.p.A. alla data odierna;

- *di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;*
- *di conferire al Presidente con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le disposizioni e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti."*

Milano, 29 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



SPAZIO ANNULLATO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 1 E N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CASTA DIVA GROUP
S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria

- 1) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

parte straordinaria

- 1) Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti c.c., con conseguente modifica degli articoli da 16 a 22 dello statuto sociale;**
- 2) Adeguamento del testo dello statuto alle modifiche del mercato di negoziazione delle azioni (Euronext Growth Milan) e del relativo regolamento, con conseguente modifica degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SOCI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN PUNTO
DELIBERAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CIRCA L'ADOZIONE DEL MODELLO DI
GOVERNANCE MONISTICO

Signori azionisti,

con riferimento alle deliberazioni richieste dal primo e secondo punto iscritto all'ordine del giorno della convocazione assembleare in sede straordinaria, il Consiglio di Amministrazione di CASTA DIVA GROUP S.p.A. (la Società o CDG) ha formalmente deliberato di sottoporre alla Vostra

attenzione la proposta di modifica dello Statuto sociale (il "Nuovo Statuto") funzionale all'adozione del modello di governance c.d. "monistico", tenuto conto delle valutazioni di seguito indicate.

La decisione di passare dall'attuale sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale" (CdA e Collegio Sindacale) ad un sistema monistico – che prevede la permanenza del solo Consiglio di Amministrazione e, nel suo seno, l'istituzione di un Comitato di Controllo sulla Gestione incorporante talune mansioni proprie dell'organo di controllo - muove dalla maturata convinzione che tale sistema risulti, allo stato attuale, quello maggiormente in grado di rispondere alle avvertite istanze di razionalizzare la governance della Società, in coerenza con l'impegno di crescita sostenibile ed il recepimento dei requisiti normativi per la composizione del Consiglio di Amministrazione in materia di diversità ed indipendenza.

L'adozione di tale sistema monistico trova inoltre giustificazione nella significativa operatività e presenza della Società (storica e, ancor più, prospettica) sui mercati esteri in quanto, alla luce delle similitudini con i modelli di organizzazione maggiormente diffusi tra le società proprie di altri ordinamenti normativi, tale modello risulterebbe senz'altro di più agevole comprensione per gli interlocutori (commerciali e/o investitori) esteri.

Secondo le migliori pratiche di Corporate Governance internazionale (cui la Società desidera uniformarsi unitamente al perseguimento dell'eccellenza operativa ed organizzativa), l'organo di amministrazione definisce il sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa e al perseguimento delle sue strategie, tenendo conto degli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento vigente applicabile individuando il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presenti anche i



costi connessi con l'adozione e il funzionamento del sistema prescelto. Tra gli elementi maggiormente considerati nella valutazione, l'organo amministrativo proponente ha tenuto conto, in particolare, dei seguenti elementi: la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; la struttura organizzativa del gruppo in cui è inserita la Società; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo.

Il sistema monistico consente, per definizione, una migliore integrazione delle attività di controllo all'interno del Consiglio di Amministrazione. In particolare, la proposta persegue obiettivi di:

- ✓ chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, evitando duplicazioni;
- ✓ appropriato bilanciamento dei poteri (tra ruolo del CEO e contributo degli amministratori indipendenti);
- ✓ equilibrata composizione degli organi;
- ✓ efficacia dei controlli;
- ✓ presidio dei rischi aziendali; e
- ✓ adeguatezza dei flussi informativi.

In primo luogo, si è rilevato che l'attribuzione ad un unico organo societario sia della funzione di supervisione strategica che di quella di controllo, permetterà di ottenere una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di controllo, caratteristiche che saranno infatti agevolate dal venir meno di asimmetrie informative tra gli organi societari e, anzi, si potranno avvalere di flussi informativi immediati e privi di intermediari che avranno l'effetto di evitare duplicazioni.

In tal modo, la funzione di controllo non sarà solo più efficace nell'individuazione ex post delle irregolarità gestionali, ma potrà svolgere anche un'attività di prevenzione delle stesse per effetto della partecipazione diretta alla formazione delle decisioni aziendali in quanto la verifica della loro legalità ed efficienza è contemporanea all'adozione delle deliberazioni consiliari.

Infatti, l'immediatezza nella circolazione delle informazioni farà conseguire risparmi di tempo e di costi, evitando duplicazioni e rendendo più efficace il confronto interno, non più tra organi distinti ma tra componenti del medesimo organo.

Non può sottovalutarsi, inoltre, il beneficio prodotto dalla presenza di un elevato numero di Amministratori indipendenti che assicurerà una proficua dialettica tra i soggetti deputati a svolgere le funzioni di amministrazione, gestione e controllo.

In tal modo verrà assicurata una maggiore efficienza della funzione di gestione, che trarrà giovamento dalla valorizzazione del principio della collegialità, peraltro già fatto proprio dalla Società sia nella propria normativa interna, che nelle prassi operative adottate anche a livello manageriale.

In sintesi, appare evidente quindi come, mediante l'introduzione del sistema di amministrazione e controllo in oggetto, la Società potrà semplificare notevolmente la propria struttura organizzativa ed altresì di assicurare speditezza e concentrazione delle funzioni di governo societario, agevolando al contempo l'attività di controllo, attraverso la richiamata partecipazione immediata e diretta dei componenti del Comitato di Controllo nella Gestione delle decisioni strategiche della Società.

Il sistema di amministrazione e controllo proposto consente, altresì, di ottimizzare i flussi informativi, favorendone la completezza e l'immediatezza di circolazione, anche con riferimento ai vari comitati endo-consiliari, in virtù della già menzionata compresenza, nel Consiglio di Amministrazione, sia delle funzioni di amministrazione che delle funzioni di controllo.

Del resto, ed in chiusura, non può ritenersi casuale che il modello cd. "monistico" risulti quello più raccomandato (naturalmente salvo casi e fattispecie peculiari) dalla prevalente e più qualificata dottrina societaria come quello potenzialmente più evoluto tra quelli disponibili.

Sono qui di seguito riportati in forma sinottica i testi degli articoli dello Statuto vigente ed i testi degli articoli da adottare

Testo degli articoli dello Statuto vigente	Testo degli articoli dello Statuto da adottare
Articolo 16) <i>Consiglio di Amministrazione</i> La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque	Articolo 16) <i>Consiglio di Amministrazione</i> La società adotta, ai sensi dell'articolo 2409-sexiesdecies e ss. del c.c., il sistema di governo societario di tipo monistico, nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono esercitate rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione costituito all'interno dell'organo amministrativo.



altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva, fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame alla assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto, e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui all'articolo 2382 c.c. e dotati di professionalità e di competenze adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati, anche in conformità con ogni disposizione normativa e regolamentare di volta in volta applicabile.

Fermi gli ulteriori requisiti previsti per gli amministratori che compongono il comitato per il controllo sulla gestione dal successivo articolo 22, un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c., requisito che devono essere valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea.

Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 2365, comma 2,

	e 2446, comma 3, del c.c., ferma la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti: (a) la fusione e la scissione della società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., (b) il trasferimento della sede sociale nel territorio italiano, (c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, (d) l'indicazione degli amministratori ai quali spetta la rappresentanza legale della società, (e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, (f) la riduzione del capitale sociale a seguito di perdite superiori al terzo e (g) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative. In tali casi, trova applicazione l'articolo 2436 c.c.. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
<i>Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i> Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.	<i>Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i> Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari - a sensi di legge e/o statuto - per l'assunzione delle delibere in esame.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.

Il voto prevalente del Presidente non opera – comunque - in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri il ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari - a sensi di legge e/o statuto - per l'assunzione delle delibere in esame.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.

Il voto prevalente del Presidente non opera – comunque - in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni

ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	con parti correlate, nonché le ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori. Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione..
Articolo 18) <i>Nomina e sostituzione degli amministratori</i> Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un	Articolo 18) <i>Nomina e sostituzione degli amministratori</i> Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un

numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a nove e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva,

numero progressivo.

Le liste devono essere presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) con le seguenti modalità:

- le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a nove ed essere divise in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero; nella prima sezione devono essere indicati i candidati alla carica di consigliere di amministrazione, con esclusione dei candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di consigliere e componente del comitato per il controllo sulla gestione;

- le liste devono essere composte da candidati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione; nelle liste composte da tre o più candidati, almeno un terzo di essi deve essere munito dei prescritti requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, comma 1, c.c., previa valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.

- le liste - devono essere consegnate al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, unitamente e contestualmente al curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di

purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno

ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure



o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti pro tempore l'organo amministrativo, questo si intende decaduto e quelli rimasti in carica (ovvero il collegio sindacale, in loro mancanza) devono convocare senza indugio l'assemblea per gli incombenti necessari.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto

indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, comma 4, c.c.

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla

dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.	sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Allo stesso modo, deve essere convocata l'assemblea per la nomina sostituzione di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, nel caso in cui, per qualsiasi causa, il comitato medesimo non risulti regolarmente costituito ai sensi di legge e di statuto. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.
<i>Art. 19) Presidente</i> Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.	<i>Art. 19) Presidente</i> Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.
<i>Art. 20) Rappresentanza della società</i> La rappresentanza legale della	<i>Art. 20) Rappresentanza della società</i> La rappresentanza legale della

società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
<i>Art. 21) Compensi degli amministratori</i> Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.	<i>Art. 21) Compensi degli amministratori</i> Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione. L'assemblea stabilisce all'atto della nomina degli amministratori il compenso dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione per l'intera durata della carica.
<i>Articolo 22) Collegio Sindacale</i> Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica	<i>Articolo 22) Composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione</i> Il comitato per il controllo sulla

tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

gestione è composto da un numero di componenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri muniti dei prescritti requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, pari ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario.

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione non possono, in ogni caso, essere attribuite deleghe o particolari cariche né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno un componente del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Il comitato per il controllo sulla gestione elegge, al suo interno, un presidente.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con un componente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni.

La perdita da parte di uno o più componenti del comitato per il controllo sulla gestione dei requisiti



di indipendenza e professionalità prescritti ne determina la decadenza dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione. In tal caso, ove possibile, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei predetti requisiti di indipendenza e professionalità; diversamente, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni.

Il comitato per il controllo sulla gestione (a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e (c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2404, commi 1, 3 e 4, 2405, comma 1, e 2408 c.c.

Il comitato per il controllo sulla gestione si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Alle riunioni del comitato per il controllo sulla gestione si applica, *mutatis mutandis* quanto previsto dal presente statuto in materia di riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno parte straordinaria, viene qui di seguito riportata la proposta di delibera:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

- di modificare gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello statuto sociale, secondo il testo risultante dalla relazione degli amministratori, al fine di adottare il sistema di amministrazione e controllo detto "monistico, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti c.c.";;*
- di prevedere che le modificazioni statutarie di cui sopra, una volta iscritte nel Registro delle Imprese, avranno effetto a far data dall'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, fermo restando che le nuove regole statutarie dovranno in ogni caso intendersi vigenti anche prima di tale data limitatamente alle disposizioni sulla formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."*

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021, l'assemblea è chiamata altresì ad approvare la proposta di modifica degli artt. 5, 8 e 9 dello statuto sociale.

Sono qui di seguito riportati in forma sinottica i testi degli articoli dello Statuto vigente ed i testi degli articoli da adottare

Testo degli articoli dello Statuto vigente	Testo degli articoli dello Statuto da adottare
Articolo 5) <i>Capitale sociale</i> 5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.585.898,50 suddiviso in n. 19.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 19.644.719 azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"); - n. [zero] azioni a voto plurimo ("Azioni a Voto Plurimo") e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le	Articolo 5) <i>Capitale sociale</i> 5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.585.898,50 suddiviso in n. 19.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 19.644.719 azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"); - n. [zero] azioni a voto plurimo ("Azioni a Voto Plurimo") e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni".



“Azioni”).

5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 29 giugno 2021 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, e pertanto fino al 29 giugno 2026, e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo:

(1) di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino a massime n. 60.000.000 Azioni:

(i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o

(ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività

5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 29 giugno 2021 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, e pertanto fino al 29 giugno 2026, e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo:

(1) di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino a massime n. 60.000.000 Azioni:

(i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o

(ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o

analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima; (iii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (iv) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, secondo periodo, nei limiti e alle condizioni di legge; il tutto con facoltà altresì di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, aventi diritto a sottoscrivere azioni della Società, e, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, con conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle azioni in cui sarà suddiviso l'aumento, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocatione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione	strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima; (iii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (iv) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, secondo periodo, nei limiti e alle condizioni di legge; il tutto con facoltà altresì di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, aventi diritto a sottoscrivere azioni della Società, e, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, con conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle azioni in cui sarà suddiviso l'aumento, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocatione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione
--	---

del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni; (d) in caso di delibere di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrant, con o senza esclusione del diritto di opzione, siano essi warrant emessi in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di esercizio e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie; (2) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, obbligazioni convertibili in Azioni Ordinarie e in Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche	del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni; (d) in caso di delibere di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrant, con o senza esclusione del diritto di opzione, siano essi warrant emessi in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di esercizio e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie; (2) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, obbligazioni convertibili in Azioni Ordinarie e in Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale,
---	--

cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati, il tutto conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle obbligazioni convertibili, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle azioni al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse;

(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo

subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati, il tutto conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle obbligazioni convertibili, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle azioni al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse;

(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi



delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili;

(c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant;

(d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

(e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo

compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili;

(c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant;

(d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

(e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle

dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Casta Diva Group S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Al Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - è attribuito ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle

condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Casta Diva Group S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Al Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - è attribuito ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte



Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.	di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.
<i>Articolo 8) Partecipazioni rilevanti</i> Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto	<i>Articolo 8) Partecipazioni rilevanti</i> Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un

alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La mancata comunicazione all'organo amministrativo di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.	aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La mancata comunicazione all'organo amministrativo di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
<i>Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</i> A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.. Il superamento della soglia di	<i>Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</i> A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.. Il superamento della soglia di



partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle

partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono

parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..	comunicare tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..
---	---

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno parte straordinaria, viene qui di seguito riportata la proposta di delibera:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

- di modificare gli articoli 5, 8 e 9 dello statuto sociale, secondo il testo risultante dalla relazione degli amministratori;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."*



melelli

melelli

SPAZIO ANNULLATO

STATUTO

Articolo 1) *Denominazione*

E' costituita una società per azioni con la denominazione: "**Casta Diva Group S.p.A.**"

Articolo 2) *Sede e domicilio*

La società ha sede nel Comune di Milano.

L'organo amministrativo della società potrà istituire o chiudere agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia o all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3) *Oggetto*

La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- ideazione, creazione, produzione, programmazione e distribuzione di prodotti della cinematografia, televisione, fotografia, editoria, cartolibreria, discografia, teatro, scenografia, informatica, prodotti multimediali, prodotti per il tempo libero, la scuola e l'ufficio, commercializzazione di diritti di opere dell'ingegno e dell'immagine, anche per il tramite di satelliti, della rete Internet e di ogni altro mezzo, virtuale e non, di attuale e futura invenzione, nonché lo sfruttamento economico delle anzidette produzioni, in qualsiasi modo e forma;
- servizi nei settori pubblicitario, promozionale, marketing, diffusione dell'immagine e del suono;
- servizi di formazione professionale e di casting;
- l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento ed il controllo creativo, tecnico ed amministrativo di azioni, iniziative e campagne di comunicazione e di sponsorizzazione, atte a veicolare l'immagine di marchi, aziende, prodotti, anche associate ad eventi relativi al tempo libero, allo sport, allo spettacolo, alla cultura, all'ambiente, ai servizi sociali e ai mezzi di informazione;
- la consulenza all'attività di sviluppo e al marketing per conto di enti, istituzioni, imprese, organizzazioni di eventi;
- la creazione, la commercializzazione e l'utilizzazione sotto qualsiasi forma di marchi e personaggi, animati o non, teatrali, cinematografici, televisivi, anche associati ad eventi, o delle licenze relative a detti marchi e personaggi;
- la produzione di attività editoriali, audiovisive e multimediali;
- la ricerca di sponsor e alleanze commerciali nell'ambito del marketing;
- lo studio e la formazione nell'ambito della comunicazione di impresa, ivi compreso il management, della comunicazione di eventi e sponsorizzazioni;

- lo svolgimento di ricerche per analizzare e misurare attività di comunicazione, eventi e sponsorizzazioni;
- la produzione e la commercializzazione di oggetti, prodotti promozionali prodotti di riproduzione scritta, audio e video con qualsiasi tecnologia e gadget.
- intrattenimento musicale, teatrale e di qualsiasi genere, spettacoli dal vivo e/o registrati, somministrazione di alimenti e bevande, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la comunicazione di eventi nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport e di eventi con finalità di comunicazione, pubblicitarie e commerciali.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

La Società potrà inoltre costituire società ed assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, in Italia o all'estero, nonché prestare alle stesse i servizi usualmente erogati da parte delle holdings alle società partecipate (ivi inclusa la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società del medesimo gruppo), purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà altresì, non nei confronti del pubblico, prestare fidejussioni e garanzie in genere, sia reali sia personali, anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4) *Durata*

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5) *Capitale sociale*

5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.585.898,50 suddiviso in n. 19.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 19.636.719 azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie**");
- n. 8.000 azioni a voto plurimo ("**Azioni a Voto Plurimo**" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "**Azioni**").

5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 29 giugno 2021 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, e pertanto fino al 29 giugno 2026, e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo:

(1) di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino a massime n. 60.000.000 Azioni:

(i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento,

l'eventuale contributo spese o

(ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;

(iii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(iv) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, secondo periodo, nei limiti e alle condizioni di legge;

il tutto con facoltà altresì di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, aventi diritto a sottoscrivere azioni della Società, e, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, con conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle azioni in cui sarà suddiviso l'aumento, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni;

(b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile;

(c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni;

(d) in caso di delibere di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrant, con o senza esclusione del diritto di opzione, siano essi warrant emessi in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di esercizio e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;

(e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie

modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

(2) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, obbligazioni convertibili in Azioni Ordinarie e in Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati, il tutto conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle obbligazioni convertibili, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle azioni al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse;

(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà di stabilire un'allocatione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili;

(c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant;

(d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

(e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione,

dei corsi di borsa del titolo Casta Diva Group S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Al Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - è attribuito ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

Articolo 5-bis) Azioni a Voto Plurimo

Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni Azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.

Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi ("**Cause di Conversione**"):

- (a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione ("**Rinuncia al Voto Plurimo**");
- (b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("**Trasferimento**"), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti, come descritti e definiti nel comma seguente;

- (c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio del controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) di una società o di un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo da un determinato soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("**Cambio di Controllo**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente;
- (d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 ("**Società Fiduciaria**"), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria ("**Cambio di Mandato**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente.

In deroga a quanto sopra previsto alla lett. (b), il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle seguenti ipotesi ("**Trasferimenti Consentiti**"):

- (1) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;
- (2) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c.;
- (3) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;
- (4) qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime;
- (5) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Parimenti, il Cambio di Controllo e il Cambio di Mandato non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

In ogni caso di Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo, che non configuri un Trasferimento Consentito, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("**Intermediari**") sono tenuti ed

autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto nel comma precedente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso Intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritturazioni l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c..

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- (i) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo

in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;

- (ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.;
- (iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie.

Articolo 5-ter) Disposizione transitoria: conversione delle Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo

Le Azioni Ordinarie sono convertibili in Azioni a Voto Plurimo, nel rispetto dei limiti, condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti:

- (a) la conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo (**“Conversione in Azioni a Voto Plurimo”**) può avvenire entro il termine del 19 maggio 2026, su richiesta dell'azionista, per tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie (**“Richiesta di Conversione”**), limitatamente alle Azioni Ordinarie che: (i) siano state possedute ininterrottamente dal medesimo soggetto giuridico per l'intero periodo decorrente dal 10 maggio 2021 sino alla data in cui la Richiesta di Conversione perviene alla Società (**“Possesso Ininterrotto”**); (ii) siano state iscritte in un elenco degli aventi diritto alla Conversione in Azioni a Voto Plurimo, tenuto dalla Società con le modalità in seguito specificate (**“Elenco”**), entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 maggio 2021, mediante il quale è stato inserito nello statuto sociale il presente articolo, su richiesta dell'azionista, per tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie (**“Richiesta di Prenotazione”**);
- (b) il Possesso Ininterrotto si verifica allorché il medesimo soggetto giuridico permanga titolare delle azioni per l'intero periodo sopra considerato, senza che si verifichi alcun Trasferimento, o Cambio di Controllo o Cambio di Mandato (come definiti nel precedente articolo 5-bis), che non rientri nelle ipotesi dei Trasferimenti Consentiti (come definiti nel precedente articolo 5-bis);
- (c) il Possesso Ininterrotto è attestato dall'azionista richiedente, contestualmente sia alla Richiesta di Prenotazione sia alla Richiesta di Conversione, e deve risultare dalla certificazione dai relativi Intermediari (come definiti nel precedente articolo 5-bis);
- (d) qualora, in relazione ad Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, si verifichi un Trasferimento o Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, diverso dai Trasferimenti Consentiti, il soggetto giuridico titolare delle Azioni medesime è obbligato a comunicare alla Società, entro dieci giorni dal Trasferimento o dal Cambio di Controllo o dal Cambio di Mandato (o dal momento in cui ne ha avuto notizia), il venir meno del Possesso Ininterrotto, mediante lettera

raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario e/o dalla relativa documentazione; la Società provvede conseguentemente a cancellare dall'Elenco le Azioni Ordinarie per le quali è venuto meno il Possesso Ininterrotto;

- (e) l'Elenco è tenuto dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne definisce i criteri di tenuta e nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco; all'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci; la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione del numero delle Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco;
- (f) la Richiesta di Conversione può essere effettuata in qualsiasi momento entro il termine del 19 maggio 2026, in presenza dei requisiti di cui alla lett. a), e deve essere comunicata alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario, dall'attestazione del Possesso Ininterrotto e della specificazione del numero di Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco per le quali viene richiesta la Conversione in Azioni a Voto Plurimo, fermo restando che la Richiesta di Conversione potrà essere nuovamente presentata, in una o più volte, per tutte le residue Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco;
- (g) la Richiesta di Conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale essa perviene alla Società – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo il ricevimento della Richiesta di Conversione – fermo restando che l'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto delle Richieste di Conversione e della conseguente conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo, effettuando tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale;
- (h) decorso il termine del 19 maggio 2026, tutte le Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco saranno cancellate e non potranno più essere convertite in Azioni a Voto Plurimo; di conseguenza, l'Elenco stesso cesserà la propria funzione e il presente articolo 5-ter) si intenderà abrogato, e potrà essere eliminato dal testo dello statuto sociale a cura degli amministratori, i quali cureranno il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c..

Articolo 6) Conferimenti e finanziamenti dei soci

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 7) Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("TUF").

Articolo 8) Partecipazioni rilevanti

Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La mancata comunicazione all'organo amministrativo di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina

Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 10) *Obbligazioni*

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c..

Articolo 11) *Recesso dei soci*

I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della società;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12) *Competenze dell'assemblea*

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati,

regolamentati o non, è necessaria – ove così previsto dal regolamento applicabile - la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi eventualmente disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti o altre operazioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni;
- (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sul mercato ove siano negoziate le azioni, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dai Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni.

Articolo 13) *Convocazione dell'assemblea*

L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza". L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 14) *Intervento e voto*

La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15) *Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione*

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 16) *Consiglio di Amministrazione*

La società adotta, ai sensi dell'articolo 2409-sexiesdecies e ss. del c.c., il sistema di governo societario di tipo monistico, nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono esercitate rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione costituito all'interno dell'organo

amministrativo.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto, e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui all'articolo 2382 c.c. e dotati di professionalità e di competenze adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati, anche in conformità con ogni disposizione normativa e regolamentare di volta in volta applicabile.

Fermi gli ulteriori requisiti previsti per gli amministratori che compongono il comitato per il controllo sulla gestione dal successivo articolo 22, un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c., requisito che devono essere valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea.

Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 2365, comma 2, e 2446, comma 3, del c.c., ferma la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti: (a) la fusione e la scissione della società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., (b) il trasferimento della sede sociale nel territorio italiano, (c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, (d) l'indicazione degli amministratori ai quali spetta la rappresentanza legale della società, (e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, (f) la riduzione del capitale sociale a seguito di perdite superiori al terzo e (g) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative. In tali casi, trova applicazione l'articolo 2436 c.c..

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri il ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari - a sensi di legge e/o statuto - per l'assunzione delle delibere in esame.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.

Il voto prevalente del Presidente non opera – comunque - in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione..

Articolo 18) Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) con le seguenti modalità:

- le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a nove ed essere divise in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero; nella prima sezione devono essere indicati i candidati alla carica di consigliere di amministrazione, con esclusione dei candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di consigliere e componente del comitato per il controllo sulla gestione;

- le liste devono essere composte da candidati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del consiglio di amministrazione e del comitato

per il controllo sulla gestione; nelle liste composte da tre o più candidati, almeno un terzo di essi deve essere munito dei prescritti requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, comma 1, c.c., previa valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.

- le liste - devono essere consegnate al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, unitamente e contestualmente al curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, comma 4, c.c.

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Allo stesso modo, deve essere convocata l'assemblea per la nomina sostituzione di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, nel caso in cui, per qualsiasi causa, il comitato medesimo non risulti regolarmente costituito ai sensi di legge e di statuto.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 19) Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.

Art. 20) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 21) Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del comitato per il controllo

sulla gestione.

L'assemblea stabilisce all'atto della nomina degli amministratori il compenso dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione per l'intera durata della carica.

Articolo 22) Composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da un numero di componenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri muniti dei prescritti requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, pari ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario.

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione non possono, in ogni caso, essere attribuite deleghe o particolari cariche né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno un componente del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Il comitato per il controllo sulla gestione elegge, al suo interno, un presidente.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con un componente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni.

La perdita da parte di uno o più componenti del comitato per il controllo sulla gestione dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti ne determina la decadenza dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione. In tal caso, ove possibile, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei predetti requisiti di indipendenza e professionalità; diversamente, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni.

Il comitato per il controllo sulla gestione (a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e (c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2404, commi 1, 3 e 4, 2405, comma 1, e 2408 c.c.

Il comitato per il controllo sulla gestione si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Alle riunioni del comitato per il controllo sulla gestione si applica, *mutatis mutandis* quanto previsto dal presente statuto in materia di riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 23) Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in base alla normativa vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

Articolo 24) Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 25) Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Articolo 26) Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Articolo 27) Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su un mercato, anche regolamentato, delle azioni della Società i rispettivi Regolamenti Emittenti pro tempore vigenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato, ferma la necessità, a cura dell'assemblea straordinaria, degli adeguamenti statutari eventualmente richiesti con riferimento al mercato di quotazione.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

☒	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
☒	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☐	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☒	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce